



CITTÀ DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n° 72/2022

Ordinanza prevenzione incendi

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che il D. Lgs 31 marzo 1998 n° 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Dato atto che all'interno ed all'esterno del perimetro urbano di Squillace insistono diverse aree private, non coltivate, che per incuria possono essere causa predisponente di incendi e di proliferazione di insetti che potrebbero arrecare gravi disagi di carattere igienico-sanitario alla collettività;

Rilevato che:

- l'approssimarsi dell'estate rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievole per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali ed artigianali, fabbricati ed insediamenti abitativi;

Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade pubbliche e private, nonché nei boschi in modo particolare nel corso della stagione estiva quando massimo è il rischio;

Vista la legge 24 novembre 1981 n° 689 "Modifica al sistema penale" e gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n° 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n° 353;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contigibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e paesaggistico-ambientale, nonché a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa del notevole accentuarsi dell'andamento climatico del caldo e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi sul territorio;

Atteso la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n° 267/2000;

ORDINA

1. È fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti

inflammabili, l'area limitrofa alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, per una fascia di almeno tre (3) metri, ivi comprese le strade comunali o vicinali/interpoderali, entro la data perentoria del 15 luglio 2022;

2. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui sopra, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricovero bestiame, di larghezza non inferiore a cinque (5) metri;
3. Tutti i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui sopra, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
4. Nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 ottobre, vige lo stato di "elevato rischio di incendio" e pertanto in tutto il territorio di Squillace è assolutamente vietato:
 - a) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni agricole;
 - b) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - c) ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccagginoso o comunque soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
 - d) compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato di incendio;
5. Sono, inoltre, vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo dell'incendio.

D I S P O N E

ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n° 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 516,46, salvo quant'altro previsto dalla Legge n° 353/2000 in materia penale.

Per tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, e per le modalità di richiesta di eventuali autorizzazioni al C.F.V.A. si rimanda alle Prescrizioni Regionali antincendio vigenti.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricati del controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Squillace (CZ) ed alla Regione Carabinieri Forestale competente.

Inoltre, che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e divulgata tramite il sito internet www.comune.squillace.cz.it.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì 19 maggio 2022

IL SINDACO
(Dott. Pasquale Muccari)

